



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

BOZZA

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. ----- del -----

Sommario

REGOLAMENTO COMUNALE	1
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE.....	1
DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	1
ARTICOLO 1 – Oggetto e finalità	4
ARTICOLO 2 – Fondo per funzioni tecniche	4
ARTICOLO 3 – Destinatari del fondo	5
ARTICOLO 4 - Conferimento degli incarichi e costituzione dei gruppi di lavoro	5
ARTICOLO 5 – Costituzione e quantificazione del fondo	6
ARTICOLO 6 – Ripartizione dell’incentivo	7
ARTICOLO 7 - Termini per le prestazioni e penalità	9
ARTICOLO 8 – Liquidazione del fondo.....	10
ARTICOLO 9 – Destinazione della quota del 20 % del fondo	11
ARTICOLO 10 - Cambio del soggetto incaricato in corso d’opera	11

ARTICOLO 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di costituzione e di ripartizione del fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50 e smi - di seguito denominato "Codice" - ed in particolare della quota di esso destinata a incentivazione del personale dipendente dell'Ente che svolge le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art. 113 del codice relativamente agli appalti di lavori, servizi e forniture.
2. In caso di appalti misti l'incentivo di cui al comma 1, è corrisposto per la parte relativa alla componente dei lavori e per la parte relativa alla componente dei servizi e/o delle forniture.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e al contenimento dei costi nella gestione dei servizi tecnici.
4. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono riconosciuti solo per le attività riferibili a lavori, servizi, forniture affidati con gara.
5. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento e dei relativi incentivi tutte le attività connesse a procedure di acquisizione di beni e servizi o di realizzazione di lavori pubblici di importo inferiore a 40.000 euro.

ARTICOLO 2 – Fondo per funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art.113 comma 1 del Codice, è destinata al fondo per funzioni tecniche una percentuale non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di **un'opera o di un lavoro, servizi e forniture**, nel seguente modo:
 - a. l'80% è ripartito, per ciascuna OPERA O LAVORO, SERVIZI E FORNITURE con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art. 113 del codice nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
 - b. il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. Il fondo è calcolato sull'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro, dei servizi e delle forniture (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso), al netto dell'I.V.A., di ogni singolo lavoro od opera, servizio e fornitura per i quali siano eseguite le previste prestazioni tecniche.
3. L'importo da destinare al fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. Le somme da destinare al fondo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ogni singolo lavoro pubblico, servizio e fornitura.

ARTICOLO 3 – Destinatari del fondo

1. Partecipa alla ripartizione della quota del fondo destinata a incentivo per funzioni tecniche il personale dipendente che si occupa delle attività di:
 - a. RUP - responsabile unico del procedimento
 - b. programmazione della spesa per investimenti
 - c. valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione dei progetti posti a base di gara ai sensi dell'art. 26 del Codice);
 - d. predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - e. Controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici (attività di Direzione dei Lavori ovvero di Controllo dell'Esecuzione, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione);
 - f. Collaudo tecnico - amministrativo ovvero verifica della conformità (attività di collaudo o di redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, di Collaudo Statico ove necessario, di redazione dell'Attestazione di Conformità);
2. L'incentivo è riconosciuto soltanto quando i relativi progetti di lavori od opere, servizi e forniture sono stati formalmente approvati e viene corrisposto ad espletamento delle suddette attività.
3. In caso di appalti relativi a Servizi e Forniture il fondo viene costituito solo ove vi sia nominato il Direttore dell'Esecuzione ai sensi del c. 2 dell'art. 113 del Codice.
4. In caso di ricorso a procedure di Partenariato pubblico-privato il fondo viene costituito solo ove previsto nel Piano Economico Finanziario dell'intervento e nello schema di convenzione sottoscritto con l'affidatario.

ARTICOLO 4 - Conferimento degli incarichi e costituzione dei gruppi di lavoro

1. Il Responsabile del servizio cui fa capo l'opera o il lavoro il servizio e la fornitura, prima dell'avvio della fase progettuale e della fase esecutiva, individua con proprio provvedimento, per ciascun intervento inserito nei programmi dell'amministrazione, il gruppo di lavoro a cui affidare gli incarichi delle funzioni tecniche nel comma 2 dell'art. 113 del Codice.
2. Gli affidamenti delle attività di cui al comma precedente sono effettuati garantendo, laddove possibile, una opportuna rotazione tra il personale in servizio, in relazione ai carichi di lavoro, alle effettive conoscenze e competenze richieste dal singolo intervento e ai risultati conseguiti in incarichi simili già svolti.
3. Il Responsabile del servizio cui fa capo l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura provvede alla costituzione del gruppo di lavoro preposto alla realizzazione dell'opera o del lavoro, redigendo una scheda operativa in funzione della tipologia dell'intervento riportante indicativamente:
 - i. denominazione dell'attività da svolgere ;
 - ii. importo dell'opera o lavoro pubblico o servizio o fornitura posto a base di gara per il calcolo dell'incentivo;
 - iii. nominativi dei dipendenti costituenti il gruppo di lavoro con indicazione dei relativi ruoli;
2. La scheda operativa eventualmente aggiornata o modificata a titolo definitivo viene utilizzata per dar corso alla liquidazione e corresponsione dell'incentivo.
4. Il Responsabile del servizio cui fa capo l'opera o il lavoro il servizio e la fornitura può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.

ARTICOLO 5 – Costituzione e quantificazione del fondo

1. Con riferimento a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 113 del Codice, è costituito il fondo di risorse finanziarie:
 - a. Per lavori: pari al 2 per cento calcolato sull'importo dei lavori posti a base di gara al lordo degli oneri per la sicurezza;
 - b. Per servizi e forniture: pari alle percentuali della sottostante tabella calcolate sull'importo di un servizio o di una fornitura al lordo degli oneri per la sicurezza, posto a base di gara:

importi servizi e forniture	% incentivo
da 40.000 € a 209.000 €	1 %
Da 209.000 € a 750.000 €	0,6 %
Superiore ad 750.000 €	0,4 %

2. Per la quantificazione del fondo per le **attività svolte prima dell'entrata in vigore della L. 114 dell'11.08.2014**, si fa riferimento al previgente Regolamento comunale approvato con D.G.C. n. 102 del 07/07/2012 ed alla tabella di ripartizione n° 1 A, riportata nell'art. 6 del presente regolamento ed è disciplinata dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, in cui si prevede di destinare al fondo una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base d'asta.
3. Per la quantificazione del fondo per le attività svolte **nel periodo compreso tra l'11.08.2014 e l'entrata in vigore del D.lgs. 50 del 18.04.2016** si fa riferimento alla tabella di ripartizione n° 1 A di cui all'art. 6 del presente regolamento ed è disciplinata dall'art.93 commi da 7 bis a 7 quater del D.Lgs. 163/2006, come modificato a seguito dell'entrata in vigore della L. 114 dell'11.08.2014, in cui si prevede di destinare al fondo per la progettazione e l'innovazione, una percentuale non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, nel seguente modo:
 - a. l'80% è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
 - b. il 20% è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. La percentuale effettiva da destinare al fondo, entro il limite massimo del 2%, è graduata in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, come indicato nel successivo art. 5. Nel fondo, come sopra quantificato, devono trovare copertura tutti gli oneri connessi all'erogazione;
4. Per la quantificazione del fondo per le attività svolte **dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 50 del 18.04.2016** si fa riferimento alle tabelle di ripartizione n° 2 A e 2B di cui all'art. 6 ed è disciplinata dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, in cui si prevede di destinare al fondo per funzioni tecniche, una percentuale non superiore al 2% suddivisa come descritto al precedente art. 2 (80 % incentivo da ripartire e 20 % incentivo per formazione ecc.) e calcolata ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettere a) e b) del presente regolamento;

5. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. E' soggetto ~~invece~~ ad adeguamento in caso di perizia di variante suppletiva.

ARTICOLO 6 – Ripartizione dell'incentivo

1. L'incentivo viene ripartito, su indicazione del RUP (Responsabile Unico del Procedimento), con atto di liquidazione del responsabile del servizio (che può coincidere con il RUP) per ciascun progetto approvato, tra il personale indicato nell'art. 4.
2. Per la ripartizione degli incentivi relativi ad attività precedenti all'entrata in vigore del Codice d.lgs. 50/2016, comprendenti anche la progettazione (non più inclusa nell'incentivo post codice) si fa riferimento alla tabella approvata con D.G.C. 102 del 2012

Tabella n° 1 A (progettazione)

Fasi	Responsabile Procedimento	Collab. del Resp. Proc.	Progettazione	Collaboratori Progettisti	Redazione Piano sicurezza	D.L contabilità	C.R.E. collaudo
Progetto Prelim.	0,02	0,01	0,07*	0,02*			
Progetto definitivo	0,05	0,02	0,10*	0,02*			
Progetto esecutivo	0,07	0,02	0,18*	0,03*	0,07		
Direz. Lavori	0,02	0,02		0,02		0,14	
C.R.E. o collaudo	0,01	0,01		0,01		0,04	0,05
TOTALE	0,17	0,08	0,35*	0,10	0,07	0,18	0,05

* da ripartire in caso di progettazione interna

3. La quota del fondo per le attività svolte dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 50 del 19.04.2016 di cui al precedente art. 5 destinata a incentivo per le funzioni tecniche (esclusa attività di progettazione) nella misura dell' 80%, è ripartita secondo le percentuali da determinarsi entro i limiti riportati nelle seguenti tabelle **2 A Opere o Lavori** e **2 B Servizi e Forniture**.

TABELLA "2 A"

Criteria di riparto dell'incentivo riferiti all'attività di esecuzione dei lavori o delle opere

FIGURE PROFESSIONALI - FUNZIONI	% percentuale	sottoripartizione attività
a) Responsabile del Procedimento	42	32 % RUP 10 % collaboratore del RUP
b) Incaricato della programmazione della spesa per investimenti (redazione programma triennale Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 21 ecc.)	2	
c) Incaricato della valutazione preventiva dei progetti ai sensi dell'art. 26 del Codice	12	8 % verificatore
		4 % validatore
d) Incaricato della predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	10	2 % SUA interna o esterna
		8 % adempimenti gare e contratti
e) Direzione lavori	24	15 % Direttore Lavori
		5 % Direttore Operativo
		4 % Ispettore di Cantiere
f) Collaudo tecnico – amministrativo o certificazione di regolare esecuzione, ovvero Verifica della conformità e collaudo statico	3	
f) Collaboratori Verifica edilizia–urbanistica 2 % Procedure tecniche per liquidazione 4 % Attività di segreteria 1%	7	

TABELLA “2 B”

Criteria di riparto dell'incentivo riferiti all'attività tecniche per i contratti di servizi e forniture

FIGURE PROFESSIONALI - FUNZIONI	% percentuale	sottoripartizione attività
a) Responsabile del Procedimento	42	32 % RUP 10 % collaboratore del RUP
b) Incaricato della programmazione della spesa per investimenti (redazione programma biennale di forniture e servizi ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 ecc.)	4	
c) Incaricato della predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	18	6 % SUA interna o esterna
		12 % adempimenti gare e contratti
d) Direzione dell'esecuzione	20	
e) Verifica di conformità	10	
f) Collaboratori	6	

4. La somma delle percentuali assegnate non può eccedere il 100%.

5. Le percentuali di attribuzione preventivamente definite possono essere confermate o variate in fase di liquidazione previa verifica dell'attività svolta e sulla base dell'effettivo apporto individuale del personale coinvolto. Ogni variazione deve essere adeguatamente motivata.

ARTICOLO 7 - Termini per le prestazioni e penalità

1. Tutti i soggetti incaricati facenti parte del gruppo di lavoro sono tenuti al rispetto dei tempi di ultimazione delle diverse attività. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori mentre i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

3. Il responsabile di servizio del competente settore applica le penali stabilite nel caso di ritardata conclusione delle singole fasi del procedimento riducendo gli importi dei soggetti incaricati delle relative prestazioni, fatto salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile a colpa del personale. Le somme derivanti dalle penali riducono la quota del fondo spettante e costituiscono economie.
4. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del responsabile del servizio preposto alla struttura competente dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati nonché del rispetto dei tempi e dei costi previsti.
5. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
6. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori od omissioni che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.
7. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 6 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati.
8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, il responsabile del servizio contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
9. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 5% ed il 30%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
10. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato e le somme costituiscono economia.
11. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, servizi e forniture i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati agli artt. 106 e 108 del Codice;

ARTICOLO 8 – Liquidazione del fondo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta con provvedimento del responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile unico del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto o meno dei tempi previsti nel provvedimento di assegnazione del relativo incarico e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. La suddetta relazione, oltre ai dati specificati, deve contenere l'indicazione di eventuali ritardi, incrementi dei costi e/o inadempimenti, proponendo e motivando, in tal caso, la riduzione dell'incentivo o l'esclusione dallo stesso secondo quanto previsto dal precedente articolo 7.
3. La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite a:
 - personale incaricato alla programmazione della spesa per investimenti (redazione programma triennale LL.PP. e biennale di fornitura e servizi ai sensi dell'art. 21 del Codice);

- personale incaricato della verifica preventiva dei progetti ai sensi dell'art. 26 del Codice;
- personale incaricato della predisposizione, controllo delle procedure di bando ed esecuzione contratti pubblici ai sensi del codice
- responsabile unico del procedimento, limitatamente al 50% della quota allo stesso spettante;
- rispettivi collaboratori;

è effettuata ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, ecc.) o successivamente all'approvazione di eventuali varianti in corso d'opera.

4. La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite all'esecuzione dei lavori, servizi e forniture spettanti a:
 - incaricati dell'ufficio di direzione lavori o dell'esecuzione;
 - incaricati del collaudo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - responsabile del procedimento, per il restante 50% della quota spettante allo stesso;
 - incaricato alla verifica di conformità;
 - rispettivi collaboratori;
 avviene successivamente all'approvazione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro, o della verifica di conformità per i servizi e forniture.
5. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura vengono comunque corrisposte le quote dell'incentivo relative alle attività espletate.
6. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.
7. Le determinazioni di impegno e di liquidazione degli importi relativi agli incentivi sono trasmesse in copia al servizio competente alla gestione delle risorse umane per gli adempimenti di natura retributiva, dalla posizione organizzativa competente per materia.

ARTICOLO 9 – Destinazione della quota del 20 % del fondo

Nel bilancio dell'ente è istituito uno specifico fondo a cui confluirà la quota del 20 % di cui al precedente art. 2 comma 1 lettera b).

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate come segue:

- a. Una percentuale pari al 70 % destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali al miglioramento della dotazione informatica dell'ente (hardware e software);
- b. Una percentuale pari al 30 % alla copertura delle spese per la formazione obbligatoria dei tecnici iscritti agli albi professionali e per la formazione del restante personale amministrativo. Una parte delle risorse può essere utilizzata anche per l'attivazione presso l'ente di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24/6/1997 n. 196 e per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli Istituti scolastici superiori.

ARTICOLO 10 - Cambio del soggetto incaricato in corso d'opera

Qualora durante le fasi di esecuzione dell'intervento, il responsabile del procedimento, il direttore lavori, o gli incaricati di ogni altra attività che possa essere soggetta di incentivazioni, vengano a

cessare dall'incarico, agli stessi sarà liquidata la quota di loro spettanza rapportata alla fase di avanzamento in cui si trova l'intervento interessato. La rimanente quota sarà attribuita ai soggetti subentranti.